



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

4, Via Raffaele D'Ortenzio c.a.p. 65012

P.iva 00221110687 sito web comune.cepagatti.pe.it

Ufficio del Sindaco

Tel. 085/9740314 – FAX 085/974100

Prot. n. 4750 del 28.02.2021

Ordinanza N. 10 del 28.02.2021

OGGETTO: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemica da SARS Cov-2. Sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio comunale e proroga Ordinanza di chiusura dei parchi pubblici comunali fino al 07.03.2021.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione da SARS Cov-2, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) e s.m.i.;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);
- Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020) e s.m.i.;
- Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19. (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021) e s.m.i.;
- Dpcm 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021);
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno

2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 recante la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021);

VISTA la nota del Dipartimento Sanita della Regione Abruzzo del 21/01/2021 recante la *“Riapertura delle Scuole di ogni ordine e grado nella Regione Abruzzo. Indicazioni per la definizione di “caso” e per la gestione di alunni/operatori scolastici con sospetta o accertata infezione da SARS-CoV-2”*, e nello specifico l'art. 5 con il quale viene disciplinata la *“SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA E CHIUSURA DELL'INTERA SCUOLA O DI PARTI DI ESSA”*;

VISTE:

-l'Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto *“Applicazione dell'art. 3 del DPCM 14.01.2021 alle Province di Chieti e Pescara a altre misure restrittive”*;

-l' Ordinanza n. 8 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto *“Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7.”*;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 09 del 19.02.2021, riguardante la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e la chiusura dei parchi pubblici comunali dal 20 al 28 febbraio 2021;

PRESO ATTO del costante aumento dei casi di positività al Covid-19 registrato a partire dal mese di febbraio 2021 sul territorio comunale, i quali destano ancor più preoccupazione alla luce delle ultime evidenze scientifiche che hanno rilevato nell'ambito degli stessi una percentuale molto alta della cosiddetta *“variante inglese”*, ritenuta maggiormente contagiosa;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione tenutasi in data 25.02.2021 tra Prefettura UTG di Pescara, Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo, Ufficio Scolastico Territoriale di Pescara, Direzione Generale ASL Pescara, nel corso della quale è stata rilevata la necessità di prorogare la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole sino al 07.03.2021, in considerazione dell'aumento del numero di casi di positività al Covid-19 nell'area urbana e per le criticità relative al presidio ospedaliero *“Spirito Santo”* di Pescara;

PRESO ATTO del verbale di riunione delle componenti dirigenziali della ASL Pescara del 26.02.2021, nel quale si evidenzia che:

“Al 25 febbraio 2021 il numero di casi attivi in Provincia di Pescara è di 4434, pari ad una prevalenza del 1,40%. Nelle quattro giornate dal 22 al 25 febbraio sono stati notificati 664 nuovi casi (incidenza cumulativa di 212,86 casi ogni 100.000 abitanti);

Nel periodo in oggetto, il numero di casi in età scolare (<19 anni) è stato di 128, pari al 19,3%, in aumento rispetto alla settimana precedente in cui era il 18,2%. Ciò dimostra come, nonostante la classe adulta rimanga la più colpita, il numero di minori affetti da COVID-19 sia comunque una porzione cospicua ed in aumento;

Per quanto concerne la distribuzione dei casi, i comuni a più alta prevalenza sono Catignano, Corvara, Sa Valentino in A.C. e Vicoli con una prevalenza superiore al 2%, mentre 23 comuni registrano una prevalenza superiore al 1%, tra i quali Pescara, Montesilvano e Spoltore;

Per quanto concerne i focolai, gli stessi sono valutati settimanalmente. Al 22 febbraio erano attivi 385 cluster, dei quali la quasi totalità familiare...;

A fronte di tale quadro territoriale permane immutato il livello di occupazione dell'Ospedale di Pescara, che continua ad ospitare ed assistere quotidianamente 300 pazienti COVID, con un sistema di assistenza per

intensità di cure. Peraltro nell'ultima settimana è stato necessari trasferire quotidianamente 3-6 pazienti presso altri nosocomi della rete ospedaliera regionale. Va sottolineato peraltro che l'ultima valutazione puntiforme della circolazione delle varianti nel nostro territorio ha documentato, su 350 campioni prelevati a Pescara, sia in ospedale che sul territorio nella giornata de 18 febbraio u.c..., una proporzione di diffusione della variante B.1.1.7 (variante inglese) di circa l'80%.

Tale scenario, con riferimento alla valutazione delle ultime settimane, confermando le previsioni riportate nella relazione del 16 febbraio 2021, indica una condizione epidemiologica di aumento dei contagi che richiede estrema attenzione, quindi suggerisce provvedimenti sanitari di prevenzione in grado di contenere la dilagante diffusione virale da SARS CoV2.

In particolare, i dati epidemiologici sopra riportati consigliano l'adozione di provvedimenti sanitari che diano continuità all'azione di riduzione dei momenti di contagio di tutta la popolazione con particolare riguardo ai soggetti ricompresi nella fascia di età under 19 anni, ritenendo di potere escludere, al momento, ma tenendo dotta stretta sorveglianza la fascia 0-3 anni, interessata dal contagio in maniera ancora marginale”.

VISTA l'Ordinanza n. 11 del 27.02.2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con la quale è stato disposto, fra l'altro, che a decorrere dal 1 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento, nel territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;

TENUTO CONTO dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi anche nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica locale;

RITENUTO pertanto opportuno, sentito in merito anche il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cepagatti, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza anche delle Scuole dell'Infanzia di Cepagatti, secondo i termini già indicati nella citata Ordinanza regionale n. 11/2021;

RITENUTO altresì opportuno, per le medesime motivazioni di tutela della salute pubblica, nonché per limitare momenti di aggregazione, prorogare la chiusura dei parchi pubblici comunali fino al 7 marzo 2021;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra, sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

VISTO il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e in particolare l'art.50 c. 1 e c. 5 secondo il quale “ *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).”;*

VISTO lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione;

ORDINA

Per quanto sopra premesso e considerato,

- **a decorrere dal 1 marzo 2021 e fino a diverso termine che sarà indicato dal Presidente della Giunta Regionale, come già stabilito nella citata Ordinanza Regionale n. 11 del 27/02/2021,** la sospensione delle attività didattiche in presenza **in tutte le Scuole dell'Infanzia** presenti sul territorio comunale, restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
ed inoltre la chiusura dei parchi pubblici comunali , direttamente fruibili dalla cittadinanza.

INFORMA

- Che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante della Polizia Locale Cap. Antonio Di Virgilio;
- Che, fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs n. 267/2000;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- Che l'ufficio presso il quale sarà possibile prendere visione degli atti è il Comando della Polizia Locale della Città di Cepagatti;
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- Che la verifica dell'attuazione del presente provvedimento sia effettuata dal personale del Corpo della Polizia Locale di questo ente;
- che la presente Ordinanza venga notificata:
 - Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Cepagatti affinché provveda a comunicare il presente provvedimento agli alunni e personale interessato, nonché provveda ad ottemperare a quanto disposto dal presente provvedimento;
 - Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara;
 - Al Comandante della Polizia Locale di Cepagatti per la verifica dell'attuazione ed osservanza;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line del Comune di Cepagatti e sul sito istituzionale, nonché trasmessa per opportuna conoscenza:
 - A Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara;
 - Al Comandante della stazione dei Carabinieri di Cepagatti.



IL SINDACO

Gino Cantò

Gino Cantò